

Prot. 51045  
Del 21/06/2023

Al Presidente della Commissione Elettorale  
ufficio elettorale centrale  
Pec: [elektorale@pec.comune.trapani.it](mailto:elektorale@pec.comune.trapani.it)

Al Segretario Generale  
della Città di Trapani

Al Dir. Dell'ufficio elettorale  
Pec: [segretario.generale@pec.comune.trapani.it](mailto:segretario.generale@pec.comune.trapani.it)

**OGGETTO: integrazione a memoria bis trasmessa alla Commissione Elettorale in data odierna – Sez. 30.**

Il sottoscritto Avvocato Natale Pietrafitta, del foro di Trapani, nato a Palermo il 13.2.1990 e residente in Trapani nella via G. De Luca n. 14 (PTR NTL 90B13 G273S), domiciliato ai fini della presente istanza presso il domicilio digitale [natalepietrafitta@pec.it](mailto:natalepietrafitta@pec.it), con studio in Trapani nella via Tenente Alberti n. 64, nella qualità di delegato della lista recante il contrassegno “Tranchida il Sindaco per Trapani” a sostegno del candidato Sindaco Giacomo Tranchida in occasione della competizione elettorale svoltasi nelle date del 28 – 29/05/2023, espone e chiede quanto segue:

PREMESSO

- che in data 20.6.2023 si apprendeva che a seguito di un ricalcolo dei voti validi relativi allo scrutinio elettorale della sezione n. 30 del Comune di Trapani, la soglia di sbarramento ha subito un decremento, passando da 1263 a 1258,8 (rectius 1259) voti;
- che detto ricalcolo veniva eseguito sulla rilettura dei verbali e delle tabelle di scrutinio;
- che in data 21.06.2023 veniva depositata alla Commissione Elettorale la memoria denominata “memoria bis”;
- che la giurisprudenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana ricalca pedissequamente quanto sostenuto dal sottoscritto con la predetta memoria, più nello specifico con la sentenza n. 273/13 Reg. Sent del CGA della Regione Sicilia, la quale afferma che <<in proposito, la giurisprudenza di questo Consiglio ha da tempo univocamente chiarito che l'espressione “voti validi” contenuta nel comma 6 dell'art. 4 comprende, oltre ovviamente ai voti attribuiti alle liste, anche i voti conferiti solo al sindaco e non alle liste ad esso collegate (cfr. CGA n. 514 del 2005)>>, richiamando addirittura il Consiglio di Stato statuendo che <<Anche la giurisprudenza del Consiglio di Stato interpreta in questo senso la normativa sostanzialmente analoga contenuta nell'art. 72 comma 10 del T.U.E.L.>>;
- che, infatti, anche il Consiglio di Stato, Sez. II, con la sentenza n. 4100 del 28/05/2021 ha statuito che <<Nel computo dei voti validi ai fini della individuazione della soglia di

*sbarramento per l'accesso ai seggi da parte delle singole liste, ai sensi dell'art. 73, c. 7 del D.Lgs. n. 267 del 2000 (TUEL), occorre tener conto di tutti i voti espressi per l'elezione del Sindaco e non soltanto di quelli riferiti alle liste>>;*

- Che, pertanto, sulla base dei dati in nostro possesso relativamente alla sez. 30 - alla luce di quanto sopra - il quorum per il superamento della soglia di sbarramento viene fissato al rialzo a 1260,1 e non a 1258,8 poiché, per mero errore, stati conteggiati nel computo dei voti validi solo quelli attribuiti alle liste e non quelli secchi per i candidati alla carica di sindaco come già ampiamente spiegato nella memoria bis già depositata.

Tutto ciò premesso, con la presente memoria integrativa

**SI DEPOSITA**

- Copia della sentenza del CGA n. 273/13 Reg. Sent.;
- Copia della massima del Consiglio di Stato, Sez. II n. 4100 del 27/05/2021

Pertanto, a seguito dell'esame della citata giurisprudenza

**SI CHIEDE**

Di procedere al ricalcolo del quorum necessario per il superamento della soglia di sbarramento del 5%.

Cordialmente,

Trapani, 21.6.2023

**Avv. Natale Pietrafitta**



**Integrazione a memoria bis - Lista "Tranchida il Sindaco per Trapani"**

---

**Da** **natalepietrafitto@pec.it** <natalepietrafitto@pec.it>

**A** **elettoriale** <elettoriale@pec.comune.trapani.it>, **segretario.generale**  
<segretario.generale@pec.comune.trapani.it>

**Data** mercoledì 21 giugno 2023 - 12:58

---

In aggiunta alle precedenti memorie già depositate, si allega quanto in oggetto.

Cordialmente,  
Avv. Natale Pietrafitto

---

**Studio Legale MINERVA**

*Via Tenente Alberti, 64 - 91100, Trapani (TP)*

*Via Massimo D'Azeglio, 14 - 91025, Marsala (TP)*

**Avv. Natale Pietrafitto**

[avv.natalepietrafitto@virgilio.it](mailto:avv.natalepietrafitto@virgilio.it)

[natalepietrafitto@pec.it](mailto:natalepietrafitto@pec.it)

+ 39 388.0649662

---

Massima del Consiglio di Stato, Sez. II n. 4100 del 27 05 2021.pdf

Sentenza CGA.pdf

Integrazione a memoria bis lista Tranchida il Sindaco per Trapani.pdf

Carta Identità Pietrafitto Natale.pdf

**Cons. Stato, Sez. II, 28/05/2021, n. 4100***COMUNE E PROVINCIA > Enti locali***Parti: F.Z. c. Regione Veneto****Ricorsi in via amministrativa - In genere**

Nel computo dei voti validi ai fini della individuazione della soglia di sbarramento per l'accesso ai seggi da parte delle singole liste, ai sensi dell'art. 73, c. 7 del D.Lgs. n. 267 del 2000 (Tuel), occorre tener conto di tutti i voti espressi per l'elezione del Sindaco e non soltanto di quelli riferiti alle liste.

**Fonti:****Massima redazionale, 2021**



REPUBBLICA ITALIANA

N. 273/13 Reg.Sent.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 1378 Reg.Ric.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia-ANNO 2011

na in sede giurisdizionale ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso in appello n. 1378 del 2011, proposto da

MELILLI LUIGI e MESSINA GIANLUCA,

rappresentati e difesi dall'avvocato Girolamo Rubino ed elettivamente domiciliati in Palermo, via Oberdan n. 5, presso lo studio dello stesso;

c o n t r o

il COMUNE DI VITTORIA, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Angela Bruno e Carmelo Giurdanella ed elettivamente domiciliato in Palermo, via Giacomo Serpotta n. 66, presso lo studio dell'avvocato Rosaria Zammataro;

e nei confronti di

- MACCA ANGELO e D'AMICO LUCIANO, non costituiti in questa fase del giudizio;

- CARUSO FRANCESCO, DI FALCO SALVATORE e LA MARMORA ALFONSO, rappresentati e difesi dall'avvocato Agatino Cariola ed elettivamente domiciliati in Palermo, via F. Cordova n. 76, presso la Segreteria di questo Consiglio di Giustizia Amministrativa;

- CIRICA SANTO, rappresentato e difeso dall'avvocato Lucia Di Salvo ed elettivamente domiciliato in Palermo, via Notarbartolo n. 5, presso lo studio della stessa;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. per la Sicilia - sezione staccata di Catania  
(sez. II) - n. 2400 del 6 ottobre 2011.

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del comune di Vittoria;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dei controinteressati  
suindicati;

Viste le memorie e repliche prodotte dalle parti a sostegno delle  
rispettive difese;

Relatore alla pubblica udienza del 13 dicembre 2012 il consi-  
gliere Antonino Anastasi; uditi l'avv. M. B. Miceli, su delega dell'avv.  
G. Rubino, l'avv. R. Zammataro, su delega degli avv.ti A. Bruno e C.  
Giurdanella, l'avv. A. Cariola e l'avv. C. Comandè, su delega dell'avv.  
L. Di Salvo;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

#### F A T T O

A seguito delle votazioni del maggio/giugno 2011 per la elezio-  
ne del sindaco e del consiglio comunale di Vittoria, l'Ufficio centrale  
attribuì alle liste collegate al candidato sindaco eletto (Nicosia Carme-  
lo) il premio di maggioranza e quindi il 60% dei seggi consiliari, rile-  
vando che il gruppo di liste contrapposto non aveva conseguito il 50%  
dei voti.

Gli odierni appellanti, candidati in liste collegate al candidato  
sindaco non eletto (Incardona Carmelo), hanno impugnato l'atto di  
proclamazione, sostenendo che nella specie l'ufficio non avrebbe po-

tuto attribuire alle liste vittoriose il premio di maggioranza, in quanto le liste avversarie avevano conseguito almeno il 50% dei voti validi attribuiti alle liste.

In sostanza, secondo i ricorrenti, l'ufficio elettorale non avrebbe dovuto tenere conto dei voti attribuiti (non alle liste ma solamente) ai candidati alla carica di sindaco.

Si sono costituiti per resistere in quella fase del giudizio il comune di Vittoria e alcuni controinteressati.

Con la sentenza in epigrafe indicata l'adito Tribunale ha respinto il ricorso.

La sentenza è stata impugnata con l'atto di appello all'esame dai candidati soccombenti i quali ne hanno chiesto l'integrale riforma, deducendo in tal senso un articolato motivo di impugnazione.

Si è costituito per resistere il comune di Vittoria.

Si sono altresì costituiti i controinteressati in epigrafe indicati, chiedendo il rigetto dell'appello.

Le parti hanno presentato memorie e note di replica, insistendo nelle rassegnate conclusioni.

All'udienza del 13 dicembre 2012 l'appello è stato trattenuto in decisione.

## DIRITTO

L'appello non è fondato e va pertanto respinto.

Con l'unico e articolato motivo di impugnazione gli appellanti – dopo aver ricordato che il premio di maggioranza alle liste collegate al candidato eletto sindaco non può essere attribuito se le liste collega-

te al candidato “perdente” conseguono al primo turno almeno il 50% dei voti validi – deducono che il conseguimento di tale quoziente elettorale va verificato tenendo conto solamente dei voti attribuiti alle liste e non anche dei suffragi espressi in favore di uno dei candidati alla carica di sindaco.

Il mezzo non è fondato.

Al fine di ricostruire il quadro normativo rilevante nella odierna controversia, si ricorda che in Sicilia l’art. 4 della legge regionale n. 35 del 1997 (recante norme sull’elezione diretta del Sindaco, del Presidente della Provincia, del Consiglio comunale e del Consiglio provinciale) così dispone al comma 6: “Alla lista o al gruppo di liste collegate al candidato proclamato eletto che non abbia già conseguito almeno il 60 per cento dei seggi del Consiglio viene assegnato, comunque, il 60 per cento dei seggi, sempreché nessun'altra lista o gruppo di liste collegate abbia già superato il 50 per cento dei voti validi. I restanti seggi vengono assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate, ai sensi del comma 4 ...”.

Ciò chiarito, nella presente controversia si tratta di stabilire se il quoziente elettorale del 50% ostativo all’attribuzione del premio di maggioranza va calcolato tenendo conto di tutti i voti ottenuti dalle liste (che si trasmettono automaticamente al candidato sindaco collegate) oppure sommando a questi anche i voti conseguiti “personalmente” dai candidati alla carica di sindaco (ad es. nel caso di voto disgiunto).

In proposito, la giurisprudenza di questo Consiglio ha da tempo univocamente chiarito che l’espressione “voti validi” contenuta nel



comma 6 dell'art. 4 comprende, oltre ovviamente ai voti attribuiti alle liste, anche i voti conferiti solo al sindaco e non alle liste ad esso collegate (cfr. CGA n. 514 del 2005).

In senso conforme, del resto, questo Consiglio ha interpretato la corrispondente previsione riferita ai comuni aventi popolazione inferiore a 10.000 abitanti (cfr. CGA n. 14 del 2005).

Anche la giurisprudenza del Consiglio di Stato interpreta in questo senso la normativa sostanzialmente analoga contenuta nell'art. 72 comma 10 del T.U.E.L. (cfr. V Sez. n. 802 del 2012).

A sostegno del richiamato indirizzo giurisprudenziale, al quale questo Collegio intende dare continuità, è stato osservato che la ratio sottesa alla regola generale dell'attribuzione del premio di maggioranza alla lista collegata al sindaco eletto, ancorchè non maggioritaria nel computo dei soli voti di lista, sia proprio, ed esclusivamente, quella di assicurare la stabilità del governo locale, messa altrimenti in discussione dalla formazione di una maggioranza consiliare che risulti espressione di una parte politica antagonista rispetto a quella nella quale si riconosce il Sindaco eletto.

Ne consegue che il riferimento legislativo alla metà più uno dei "voti validi" opera in funzione derogatoria rispetto alla regola generale (attribuzione del premio di maggioranza alla lista collegata al sindaco eletto).

Trattandosi di previsione derogatoria, se ne impone una interpretazione restrittiva, nel senso che "all'esigenza di garantire quanto più possibile la stabilità del governo locale mediante attribuzione del

premio di maggioranza alla lista collegata al Sindaco eletto, ancorchè eventualmente minoritaria rispetto ad altra lista in competizione, il legislatore regionale accorda un temperamento ed un correttivo nel solo caso-limite in cui lo squilibrio tra le forze in campo risulti a tal punto accentuato da comportare la formazione di una maggioranza consiliare in manifesta ed insanabile contraddizione con la volontà democraticamente espressa dal corpo elettorale: il che si verifica soltanto quando il numero dei suffragi complessivamente espressi per la lista non collegata al Sindaco eletto sia addirittura superiore alla metà più uno di tutti i voti validamente espressi nella competizione elettorale unitariamente considerata” (cfr. CGA n. 14 del 2005 citata).

Quindi, in conclusione, è pacifico in giurisprudenza che i “voti validi” cui la norma sul premio di maggioranza si riferisce sono i voti complessivamente conseguiti dai candidati alla carica di sindaco.

Gli appellanti sostengono che il richiamato indirizzo giurisprudenziale andrebbe tuttavia rimeditato – almeno per quanto concerne la normativa applicabile in Sicilia – dopo l’entrata in vigore della norma interpretativa dettata dall’art. 6 comma 1 della legge regionale n. 6 del 2011.

Si premette, per ragioni di chiarezza, che nella presente controversia non vengono in diretto rilievo problemi connessi alla sterilizzazione dei voti espressi in favore di liste che non hanno superato la soglia di sbarramento o ad eventuali voti disgiunti contenuti nelle relative schede.

Infatti, secondo quanto dedotto dagli appellanti, il rilievo della

norma interpretativa nella presente controversia è indiretto.

In sostanza secondo gli appellanti tale norma, sterilizzando i voti espressi in favore di liste che non hanno superato la soglia di sbarramento e quindi anche i voti automaticamente attribuibili al relativo candidato sindaco, rende palese (o comunque presuppone) che i voti validi da tenere presenti ai fini dell'attribuzione del premio di maggioranza sono solo quelli conseguiti dalle liste che hanno superato la soglia di sbarramento, senza che a questi possano aggiungersi i voti personali dei candidati sindaci.

Così sintetizzato il complesso ordito delle argomentazioni difensive svolte sul punto dagli appellanti, osserva il Collegio che la relativa impostazione ermeneutica non merita di essere condivisa.

La richiamata norma interpretativa così recita: "Il comma 6 dell'articolo 4 ed il comma 7 dell'articolo 7 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni, si interpretano nel senso che ai fini dell'attribuzione del premio di maggioranza non sono computabili i voti espressi per le liste che, ai sensi del comma 3-bis dell'articolo 4 e del comma 4-bis dell'articolo 7, non sono ammesse all'assegnazione di seggi".

Come si vede, la norma in questione chiarisce testualmente che i voti attribuiti alle liste non ammesse alla ripartizione dei seggi per mancato superamento della soglia di sbarramento non possono riacquistare validità nella successiva fase del procedimento diretta all'attribuzione del premio di maggioranza.

Essa, quindi, nulla espressamente dispone per quanto riguarda

la computabilità, ai fini dell'attribuzione del premio di maggioranza, dei voti espressi direttamente in favore dei candidati alla carica di sindaco.

Il che, come ben rilevato dal T.A.R., costituisce elemento direttamente a sfavore della tesi interpretativa patrocinata dagli appellanti.

Infatti, dal momento che la computabilità dei voti conseguiti personalmente dai candidati sindaco ai fini dell'attribuzione del premio di maggioranza era – come si è visto – sostanzialmente pacifica nella giurisprudenza di questo Consiglio nonché del T.A.R. Sicilia, se il Legislatore regionale avesse inteso intervenire sulla questione in sede interpretativa ragionevolmente avrebbe dovuto farlo espressamente, il che invece non è avvenuto.

Anche a voler prescindere da questi decisivi rilievi formali, sul piano sistematico resta che il premio di maggioranza è lo strumento specificamente individuato dalla legge elettorale per garantire l'omogeneità di indirizzo politico amministrativo tra il sindaco eletto ed il consiglio comunale e la complessiva governabilità dell'ente locale “attraverso la precostituzione, in favore del sindaco eletto, di una larga maggioranza in consiglio comunale che gli consenta di portare agevolmente a termine il mandato” (cfr. V Sez. n. 3021 del 2010).

Rispetto a tale finalità la sterilizzazione delle liste minori imposta dalla norma interpretativa – per quanto riguarda il caso qui ricorrente del sindaco c.d. “debole” e cioè eletto al turno di ballottaggio – è del tutto coerente, in quanto rende meno frequente il verificarsi dell'ipotesi derogatoria ostativa all'attribuzione del premio di maggio-

ranza stesso: infatti per il raggiungimento del 50% dei voti validi (preclusivo dell'attribuzione) conterranno solo i voti conseguiti dalle liste non collegate al futuro sindaco che avranno superato la soglia di sbarramento.

Quindi non sussiste, nel caso all'esame, la dedotta incompatibilità tra gli indirizzi giurisprudenziali pregressi relativi al computo dei voti validi ai fini dell'attribuzione del premio di maggioranza e la norma interpretativa che impone la sterilizzazione a tal fine dei voti conseguiti dalle liste minori.

Alla luce di quanto sin qui esposto l'appello va respinto con integrale conferma della gravata sentenza.

Ogni altro motivo od eccezione può essere assorbito in quanto ininfluyente ed irrilevante ai fini della presente decisione.

Le spese di questo grado del giudizio possono essere compensate, avuto riguardo alla complessità delle questioni trattate.

P. Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, respinge l'appello in epigrafe.

Le spese di questo grado del giudizio sono compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo il 13 dicembre 2012 dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, in camera di consiglio, con l'intervento dei signori: Riccardo Vir-

gilio, Presidente, Antonino Anastasi, estensore, Guido Salemi, Pietro Ciani, Giuseppe Mineo, Componenti.

F.to Riccardo Virgilio, Presidente

F.to Antonino Anastasi, Estensore

Depositata in Segreteria

25 febbraio 2013